



COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Provincia di Rovigo

Piazza G.Marconi 159 - 45022 Bagnolo di Po
Tel.0425704002 Fax 0425704424 e-mail: protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it
Pec: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it

ORDINANZA DEL SINDACO N. 7 del 17 marzo 2026

AREA: SINDACO

OGGETTO:

**ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE
DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" TRAUMATOCAMPA
(THAUMETOPEA) PITYOCAMPA NEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

ZERI AMOR

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Preso atto che con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, sono state abrogate anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa* (*Thaumetopoea*) *pityocampa* (Den. Et Schiff)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;

Considerato che permane la presenza del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Ritenuto che, seppur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

Considerato che il Comune di Bagnolo di Po svolge numerose attività volte al contrasto dei focolai di processionaria presso alberature pubbliche ma spesso tali attività sono rese vane o comunque compromesse dalla mancanza di attività di contrasto su alberature ubicate in aree contigue private;

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;

Valutata la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero "Processionaria del pino" possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, è attribuito al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Tenuto conto che il Settore comunale competente ad effettuare gli interventi di manutenzione del verde provvederà ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini o cedri, piante ospiti della Processionaria del pino, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Ritenuto pertanto necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare al presenza di nidi della Processionaria del Pino Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita con priorità a tutte le specie di conifere, in particolare pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria i proprietari o conduttori, **dovranno immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione dei nidi (taglio dei rami infestati)** e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate).

In caso l'area di intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti è più indicata la lotta microbiologica (rivolgendosi a ditte specializzate).

È severamente vietato il deposito delle ramaglie con i nidi di processionaria nei sacchi per la raccolta del verde, nei sacchetti biodegradabili per la raccolta dell'umido, nei sacchi per la raccolta del secco e in ogni altra frazione di rifiuto conferito al sistema pubblico di raccolta.

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 da applicarsi con le modalità stabilite dalla L. 689/1981;

che il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Bagnolo di Po, al fine di assicurarne la più ampia conoscibilità.

Che la presente ordinanza sia trasmessa conoscenza:

- Azienda ULSS 5 Polesana di Rovigo, PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it;

- Servizio Fitosanitario Regionale – Ispezioni e Controlli Fitosanitari di Rovigo, PEC: fitosanitari@pec.regione.veneto.it;
- Al Nucleo Carabinieri Forestale di Trecenta, PEC: fro43674@pec.carabinieri.it;
- Alla Polizia Locale – Comune di Bagnolo di Po, PEC: pl.centropolesine.ro@pecveneto.it;
- All’Ufficio Tecnico Comunale, PEC: lavoripubblici@pec.comune.bagnolodipo.ro.it;

Pubblicata Albo Pretorio Comune Bagnolo di Po, PEC: protocollo@pec.comune.bagnolodipo.ro.it.

AVVERTE CHE

il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì 17 marzo 2026

IL SINDACO

Amor Zeri